

✱ *Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:*

2. A tutela del pluralismo e della concorrenza, nonché in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi territoriali, adotta, ai sensi del presente comma e degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle emittenti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli impianti o rami di azienda che le costituivano. Le emittenti eccedenti di cui al precedente periodo, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri;

b) dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 novembre 2012 o comunque sino alla diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, nessun soggetto può controllare, anche indirettamente, attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rispettivamente, più del venti per cento delle emittenti nazionali analogiche e più del venti per cento dei programmi nazionali digitali su frequenze

terrestri e, comunque, più di una rete televisiva operante in ambito nazionale in tecnica digitale terrestre;

c) l'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e l'articolo 25, commi 8 e 9, della legge 3 maggio 2004, sono abrogati;

d) le frequenze liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi del presente articolo vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive, a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all'articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, frequenze coordinate a livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l'irradiazione dei programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data del 30 novembre 2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure pubbliche e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai soggetti di cui al secondo periodo del successivo comma, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.